



AREA AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI DALL'ASL NA 1 CENTRO NELL'AMBITO DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL PERIODO 1 giugno 2023 – 31 maggio 2025.

PREMESSA

Il 4 gennaio 2021 è stato avviato in esercizio il complesso comunale per accoglienza cani di via Janfolla, "La Collina di Argo". La struttura è un canile dinamico per l'accoglienza rotativa di cani destinati all'adozione, anche attraverso misure di rieducazione degli animali che denotino comportamento asociale. La natura dinamica della struttura comunale e la sua capienza limitata a 100 cani confermano la necessità di proseguire a convenzionarsi con strutture di accoglienza cani per poter ottemperare agli obblighi che la legge impone ai Comuni in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Allo stato risultano intestati al Sindaco del Comune di Napoli n. 119 cani ricoverati in canili convenzionati, giudicati dal Servizio Veterinario pubblico non reimmissibili sul territorio.

In ottemperanza alla legge n. 281 del 14.8.1991 e alla Legge Regione Campania n.3 del 11.04.2019, questo Comune intende, mediante la stipula con le strutture idonee ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, affidare il mantenimento dei cani randagi, di cui non si sia potuto accertarne la proprietà, catturati dai Servizi Veterinari dell'ASL Na1 Centro nel territorio comunale, per i quali, dopo il pronto soccorso presso le strutture sanitarie dell'ASL, viene richiesto dai predetti Servizi Veterinari il ricovero in una struttura, in attesa di affidamento o adozione. Il Comune, inoltre, a tutela della pubblica incolumità, provvede - in casi eccezionali e su espressa e documentata richiesta dei Servizi Veterinari dell'ASL - al ricovero di cani padronali morsicatori, resisi responsabili di episodi di aggressione ai cittadini.

Art. 1 OGGETTO

Servizio di ricovero dei cani vaganti catturati dai Servizi Veterinari dell'ASL NA1 Centro sul territorio cittadino.

Art. 2 CONDIZIONI ALLE QUALI VIENE SOTTOPOSTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Requisiti della struttura

2.1 Dopo l'approvazione della graduatoria il soggetto dovrà, su richiesta della stazione appaltante, produrre entro 7 giorni tutta la documentazione attestante il possesso di un rifugio con la prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'art.24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n.320 dell'08/02/54) e che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 3/2019 e ss.mm.ii., del relativo Regolamento attuativo n.1/2021 e di quanto previsto dal presente Capitolato.

Il rifugio deve garantire ai cani soggiorno in ampi recinti costituiti da box prefabbricati e/o in muratura, forniti di zona coperta e scoperta, muniti di pedana posta nella zona coperta, in materiale isolante e facilmente disinfettabile e sollevata da terra. I box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona coperta ed una scoperta con un area totale, calcolata in base alla vigente L.R. 3/2019 e ss.mm.ii.,

secondo la tabella di seguito indicata:

Taglie	Piccola	Media	Grande	Gigante
Peso	< 2 Kg	< 8 Kg	< 15 Kg	> 15 Kg
Quadratura	2 mq	3,5 mq	4,5 mq	6 mq

La zona coperta dei box in particolare dovrà essere provvista di idonea copertura isolante, chiusa e delimitata ai tre lati da materiale coibentato, sufficientemente alta, in modo da garantire ai cani ospitati il riparo dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e consentire le operazioni giornaliere di pulizia degli operatori.

I recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure suindicate a seconda del numero e del tipo di soggetti che andranno a costituire il gruppo.

I box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche e i venti della zona.

2.2 Il canile deve essere dotato di reparto contumacia isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell'intera area edificata destinato alla quarantena dei cani in arrivo e all'isolamento dei cani malati in due zone nettamente distinte e separate, con alcune gabbie foderate con rete a nido d'ape di piccole dimensioni per evitare il passaggio di flebotomi, per la profilassi della Leishmaniosi canina, (in alternativa idonei collari intrisi di sostanze repellenti o utilizzo di prodotti spot – on), e con box adeguatamente attrezzati , compresi box o gabbie fornite di lampade a raggi infrarossi, con annesso un locale infermeria per la degenza post operatoria dei cani sottoposti ad interventi chirurgici e per la custodia dei cuccioli che deve avvenire in box separati dagli adulti.

2.3 Il canile deve essere dotato di box di isolamento da riservare ai cani morsicatori, da sottoporre ad osservazione veterinaria per gg. 10, ai cani malati, nonché ai cani particolarmente aggressivi, la cui consistenza andrà preventivamente dichiarata nell'istanza di partecipazione.

2.4 Il canile dovrà individuare apposite aree per la sgambatura dei cani, nella misura minima del 15%, anche su più recinti, facilmente fruibili dagli animali e idonei a consentire il sufficiente movimento degli stessi. In tali aree, i cani potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti non incompatibili; in alternativa la sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento a cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere. In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la museruola al fine di evitare situazioni di pericolo.

Anche in relazione all'accompagnamento di qualsiasi animale in qualsiasi posto o reparto della struttura dovrà essere usato il guinzaglio.

Non è assolutamente consentito l'uso di mezzi succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio.

L'accesso di ciascun animale all'area di sgambatura è registrato su supporto cartaceo od informatizzato.

2.5 Il canile deve essere in possesso di apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti (per i quali sarà conservata documentazione attestante l'acquisto), di spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto alla cura e gestione dei cani, di mediceria con armadietto farmaceutico, nonché del registro di carico e scarico dei farmaci e della relativa emissione di ricette, a firma del Direttore Sanitario di struttura, per la fornitura di medicinali e del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Direzione Sanitaria

2.6 All'interno deve essere operante la direzione sanitaria affidata ad un medico veterinario libero professionista, che deve assicurare ed attestare con la firma, su un apposito registro, la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana. In caso di assenza o impedimento

prolungato dovrà essere assicurata la presenza di un sostituto.

Alimentazione

2.7 Ai cani dovrà essere somministrata una quantità giornaliera di mangime secco, suddiviso in uno o due pasti giornalieri. Ai cuccioli dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo almeno in due pasti giornalieri.

Il peso degli alimenti non deve essere inferiore ai seguenti quantitativi:

Taglia	Cuccioli 2 mesi	Cuccioli 4 mesi	Cuccioli 6 mesi	Adulti oltre 8 mesi
piccola	50 g	100 g	130 g	50 – 130 g
media	170 g	200 g	330 g	100 – 350 g
grande	300 g	450 g	600 g	400 – 700 g

Il contenuto in proteine del mangime secco non deve essere inferiore alle seguenti percentuali:

cani	Taglia piccola e media	Taglia grande e gigante
cuccioli	27% proteine	29% proteine
adulti	23% proteine	23% proteine

La densità calorica media non deve essere inferiore alle seguenti quantità:

Cucciolo	kcal/kg 3700
Cane adulto	kcal/kg 3800
Senior	kcal/kg 3500
Cane convalescente	kcal/kg 3500

Il cibo da somministrare deve essere completo e bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile.

Il quantitativo da somministrare dovrà rispettare le indicazioni standard riportate sulle confezioni della ditta produttrice.

Inoltre, in relazione al singolo animale, e specificamente nel caso di animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti, ed in relazione alle temperature stagionali dovranno essere somministrate formulazioni diverse dalla predetta tipologia arricchite con integratori vitaminici e/o minerali.

Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite laddove il Direttore Sanitario ne riscontri la necessità. In relazione a particolari esigenze sanitarie del singolo animale saranno somministrate formulazioni, prescritte dal Direttore Sanitario e annotate in scheda sanitaria individuale, aventi caratteristiche nutrizionali diverse da quelle indicate nelle precedenti tabelle. Ogni variazione, integrazione o miglioramento relativo alla gestione dell'alimentazione sarà comunicato dal predetto Direttore Sanitario che provvederà a fornire le dovute indicazioni in relazione ad ogni caso individuale.

L'acqua deve essere sempre potabile, fresca nonché disponibile.

Attività di pulizia e disinfezione

2.8 Tutti i locali della struttura devono essere dotati di pavimenti in materiale impermeabile, facilmente lavabili, disinfettabili ed adeguatamente inclinati per consentire l'allontanamento delle acque di

lavaggio attraverso chiusini e sifoni. Inoltre, le pareti dovranno essere rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

2.9 I box devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera, nonché a disinfestazione contro gli ectoparassiti una volta alla settimana. Ogniqualvolta sia necessario lavare i box e/o i recinti con getti d'acqua è indispensabile evitare di bagnare i cani; durante il lavaggio è opportuno far uscire i cani dai box, sistemarli in un luogo asciutto e farli rientrare solo quando i ricoveri siano sufficientemente asciutti.

Tanto al fine di preservare i cani da agitazione e paura nonché dall'insorgenza di patologie da raffreddamento.

2.10 Dovranno essere pianificati ed inviati al Comune, ogni inizio d'anno, i programmi, debitamente firmati dal Direttore sanitario, di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti e dovrà essere presente presso la struttura una registrazione degli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione periodicamente effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato.

Identificazione dei cani

2.11 Tutti gli animali in ingresso devono essere controllati mediante l'uso del lettore per microchip e qualora risultino privi di trasponder dovrà essere operata, ai fini individuabilità del cane, l'applicazione indolore del microchip identificativo che sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'ASL NA 1 Centro secondo le modalità previste dalla normativa vigente e registrato nell'anagrafe canina regionale online. I cani ricoverati, peraltro, saranno iscritti su un apposito registro di carico e scarico degli animali, previsto dalla L.R. 3/2019 e ss.mm.ii., debitamente vidimato dalla ASL territorialmente competente.

2.12 Presso il rifugio, per ogni cane ospitato, dovrà essere custodita una scheda sanitaria individuale aggiornata, che oltre alla foto del cane, riporterà il numero del microchip, del box, la data di ingresso, l'anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), la data di sterilizzazione e le eventuali cure in corso. Tutte le schede devono essere debitamente firmate dal Direttore sanitario, così come le eventuali cure che di volta in volta saranno praticate.

Controlli e requisiti minimi gestionali

2.13 I canili appaltati dovranno consentire in ogni momento, l'accesso per i controlli contabili, amministrativi ed ecologico – sanitari di tutela animale oltre che al Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente per le verifiche di competenza, anche al personale appositamente delegato nonché alle Associazioni di tutela animali di vigilanza incaricate dal Dirigente del Servizio Tutela della Salute e degli Animali.

2.14 I gestori dei canili forniranno al Servizio Tutela della Salute e degli Animali, con cadenza mensile, reportistica riportante gli elenchi degli animali ricoverati, con l'indicazione della data di ingresso, dell'età, del microchip identificativo.

Qualsiasi movimentazione (eventuali decessi, adozioni, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti) dovrà essere comunicata, entro 24 h dall'evento, utilizzando la modulistica regionale in uso al Servizio Tutela della Salute e degli Animali ed ai Servizi Veterinari ASL NA 1 Centro, nonché all'ASL di competenza del territorio ove è ubicato il canile.

Per quanto attiene i decessi, si dovrà allegare apposito certificato medico e la struttura, ancorché in possesso di contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali e degli animali morti, dovrà su richiesta del Comune committente, conferire l'animale deceduto al Servizio Veterinario dell'Asl Na1 Centro per il dovuto accertamento autoptico.

Parimenti per i cani adottati, dovrà essere data comunicazione ai predetti Enti, sempre entro le 24 h, utilizzando il modello regionale, da inviare unitamente alla fotocopia del documento di identità dell'adottante.

Analogamente, si dovrà procedere in caso di restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti di cani ricoverati.

2.15 La stessa ASL NA 1 Centro procederà, per gli animali catturati, all'applicazione del microchip identificativo e agli opportuni interventi di profilassi e di sterilizzazione. La struttura appaltata sarà oggetto di controlli periodici effettuati dal personale del Comune di Napoli e delle Associazioni di vigilanza sulla tutela animali, appositamente incaricate, nonché dei Servizi Veterinari dell'ASL territorialmente competente, finalizzata all'accertamento del numero dei cani nonché le buone condizioni generali di mantenimento, igienico sanitarie e alimentari.

Ricoveri

2.16 I ricoveri - in prima applicazione in base alla riallocazione, con il supporto del servizio veterinario pubblico, dei cani già in carico al Comune di Napoli - all'attualità in numero di 119 - presso le strutture che risulteranno aggiudicatari e in prosieguo a seguito di comunicazione dell'ASL NA 1 Centro della necessità dell'invio degli animali presso uno dei canili convenzionati – saranno autorizzati dal Servizio Tutela della Salute e degli Animali, previa verifica della permanenza delle condizioni giuridiche e della copertura della relativa spesa. Inoltre, il predetto Servizio, a tutela della pubblica incolumità, in casi eccezionali e su espressa e documentata richiesta dei Servizi Veterinari dell'ASL, autorizzerà il ricovero di cani padronali morsicatori, resisi responsabili di episodi di aggressione ai cittadini. Inoltre, il Servizio Tutela della Salute e degli Animali potrà autorizzare il ricovero su richiesta del proprietario, per gravi ed eccezionali esigenze documentate, chiedendo alla struttura convenzionata l'applicazione della tariffa comunale ovvero di tariffa ridotta in considerazione delle condizioni economiche dell'interessato.

I ricoveri saranno effettuati a rotazione tra i canili convenzionati, curando che siano privilegiate, compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura, le strutture caratterizzate per il maggior numero di adozioni positivamente conclusi.

2.17 La struttura deve assicurare negli orari di chiusura del canile la reperibilità del personale impiegato al servizio di gestione controllo e custodia dei cani, al fine di consentire, in casi eccezionali, la consegna degli animali catturati dal personale della competente ASL NA 1 Centro e, ove necessario, anche del Direttore sanitario per consentire la cura degli animali ricoverati.

2.18 I gestori dei canili dovranno impegnarsi ad assicurare ampia collaborazione alle Associazioni cinofile legalmente riconosciute e segnalate dall'Amministrazione, che all'interno della struttura, in regime di volontariato, svolgeranno attività di rieducazione – finalizzata all'adozione – per i cani ivi ricoverati, in particolare, per quelli ritenuti “aggressivi”. A tal fine dovrà essere consentito l'accesso sia a quest'ultime che al pubblico, eventualmente interessato all'affidamento dei cani ai sensi della L.n.281/91 e L.R.3/2019 e ss.mm.ii., per un minimo di 2 ore al giorno in tre giorni alla settimana, incluso il sabato o la domenica.

L'affidamento del cane a privati deve essere certificato su apposita modulistica regionale scaricabile alla sezione modulistica del sito www.anagrafecaninacampania.it, di cui copia dovrà essere trasmessa - oltre che al Comune di Napoli - ai Servizi Veterinari ASL NA 1 Centro ed al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente per sede del canile.

2.19 I Gestori dei canili dovranno garantire nell'arco del biennio della presente convenzione una percentuale di adozione di cani tra quelli giudicati dal Servizio Veterinario pubblico adottabili, conclusasi positivamente pari al 40% del contingente di cani affidati dall'Amministrazione, tra quelli giudicati dal Servizio Veterinario pubblico adottabili. Diversamente, l'Associazione/Ditta non potrà essere più ammessa a partecipare alle procedure di gara che l'Amministrazione andrà ad espletare per il ricovero di cani randagi.

2.20 Il numero degli operatori interni deve essere adeguato a garantire un buon livello di pulizia ed in rapporto all'ampiezza delle superfici, al numero dei cani nonché alla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box.

Costo del servizio

2.21 La retta giornaliera per il ricovero dei cani, definita dall'art. 29 del del Regolamento 2 febbraio 2021,

attuativo della Legge regionale 11 aprile 2019, n.3 e ss.mm.ii. come congrua a garantire all'animale il riconoscimento del diritto alla vita in condizione di benessere, adeguata all'indice ISTAT è la seguente:

	CANI TAGLIA PICCOLA	CANI TAGLIA MEDIA	CANI TAGLIA GRANDE
CUCCIOLI (fino a otto mesi)	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30
ADULTI	€ 3,85	€ 4,40	€ 4,95
AGGRESSIVI E MORSICATORI	€ 4,40	€ 4,95	€ 5,50

Detta retta graverà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 REQUISITI MINIMI DI BENESSERE:

3.1 Gli ambienti in cui vivono i cani devono essere spaziosi e permettere una buona visibilità dal loro interno;

I cani devono avere a disposizione zone riparate ed accoglienti per il riposo notturno;

I box devono presentare un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra un buon drenaggio;

Le operazioni di pulizia giornaliera devono essere idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull'umido;

I cani non devono vivere in conflitto tra loro;

Devono essere garantite agli animali le minime cure necessarie e quindi il loro benessere fisico;

I cani devono essere ben socializzati con l'uomo e con i loro simili; gli interventi relativi all'attività di socializzazione e recupero comportamentale vanno registrati nella scheda sanitaria del singolo cane;

I cani detenuti devono comunque sviluppare concreta possibilità di essere adottati e/o di essere ritrovati dai loro proprietari.

3.2 Le strutture nel complesso devono essere riparate dall'umidità ed avere un'area a cielo aperto in cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari;

I cani devono poter avere possibilità di effettuare esercizio fisico, preferibilmente ogni giorno, mediante accesso a cinodromi erbosi o aree di sgambamento (o in alternativa devono poter essere ricoverati in box-recinti con zona aperta per la movimentazione); inoltre per favorire la socializzazione dovrebbero talvolta poter incontrare cani di altri box, in un'area comune, senza che si verifichino aggressioni reciproche e sempre sotto la vigilanza di operatori esperti;

Il rapporto uomo-cane deve essere accurato, pertanto non dovrà percepirsi timore, ansia o agitazione da parte del cane nei confronti dell'operatore e di conseguenza il cane "detenuto" sarà più sereno nell'approccio con persone diverse dagli operatori rendendolo di fatto più idoneo all'adozione;

Il numero degli operatori interni deve essere adeguato a garantire un buon livello di pulizia ed in rapporto all'ampiezza delle superfici, al numero dei cani nonché alla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box;

Gli operatori e gli eventuali volontari presenti nel canile devono interagire tra loro, collaborando nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'interno della struttura;

Il carattere, possibilmente; di ogni singolo cane deve essere conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, ovvero operatori della struttura, personale sanitario e volontari, che segnalano anche casi di malattia o di variazioni del comportamento ai quali di fatto si provvede con le cure del caso;

Le adozioni devono essere adeguatamente promosse, fornendo un aiuto al privato cittadino nella scelta del cane più adatto al contesto della famiglia e dell'ambiente in cui esso vive e affidando cani con corretta documentazione sullo stato di salute nonché con informazioni chiare sul carattere dello stesso.

Art. 4 CONDIZIONI SANITARIE ALLA QUALI VIENE SOTTOPOSTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

4.1 Requisiti minimi di sanificazione ambientale e controllo delle parassitosi

Considerata l'ampia diffusione di parassitosi intestinali (protozoi ed elminti) e delle infestazioni da ectoparassiti (zecche, pulci ed altri artropodi) nei canili e vista anche la natura zoonosica di numerose parassitosi, per la salvaguardia del benessere e della salute degli animali e dell'uomo si rendono necessari una serie di interventi sui singoli animali, sull'intera comunità e sull'ambiente.

4.2 Intervento sul singolo animale

Un cane, all'ingresso in un canile, deve essere sottoposto, se necessario, al più presto ad uno screening diagnostico clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività. Il tutto deve essere annotato sulla scheda sanitaria individuale compilata all'atto dell'ingresso del cane in canile.

4.3 Intervento sull'intera comunità

Deve essere effettuata diagnostica coprologica su pool di feci, da eseguire per ogni box e/o recinto ogni 6 mesi.

Ne consegue trattamento terapeutico per tutti gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo.

4.4 Intervento sull'ambiente

Devono essere garantiti trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente (periodo primavera/estate).

Devono, inoltre, essere assicurati trattamenti ambientali mensili da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche ecc.) con registrazione degli stessi.

4.5 Programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti. Registrazione degli interventi.

I programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti dovranno essere pianificati ed inviati al Comune e alla A.S.L. territorialmente competente, entro il 30 gennaio di ciascun anno e dovrà essere presente presso la struttura una idonea procedura in materia con registrazione degli interventi di disinfezione e disinfestazione effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato.

Art. 5 PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE

5.1 Al fine di garantire la valutazione sanitaria dei soggetti e per prevenire l'insorgenza di focolai di natura infettiva è obbligatorio effettuare una visita sanitaria "in ingresso" correlata da eventuale screening ematochimico e/o sierologico per la prevenzione delle malattie infettive, da annotare nella scheda sanitaria individuale.

5.2 Per tutti i cani catturati è obbligatorio il controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, da effettuarsi successivamente ed obbligatoriamente una volta l'anno come da normativa regionale. I casi positivi devono essere trattati terapeuticamente e ricoverati a norma di legge.

Art. 6 PROFILASSI VACCINALE

La profilassi vaccinale deve eseguirsi su tutti i cuccioli e soggetti adulti, una volta all'anno, secondo le modalità indicate dalla ditta produttrice e sicuramente per cimurro, parvovirosi e leptospirosi.

Art. 7 CONTRATTO

Nelle more della stipula dell'Accordo Quadro, mediante rogito, e della sottoscrizione dei contratti applicativi mediante scrittura privata semplice, la prestazione del servizio di ricovero dei cani vaganti sul territorio cittadino potrà essere resa dalle ditte che risulteranno aggiudicatari dell'appalto a far data dalla pubblicazione della determinazione di affidamento dell'incarico e dell'anticipata richiesta di esecuzione del contratto l'associazione/società o ditta non potrà opporsi. Le strutture che presentano i requisiti amministrativi richiesti, inoltre, saranno sottoposte a controllo sulla loro idoneità tecnica da parte di una commissione composta da rappresentanti del Comune, dei Servizi Veterinari della A.S.L. Na I Centro, organismo che esprimerà parere obbligatorio in ordine all'affidamento.

Art. 8 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle rette avverrà, previa presentazione di fattura con allegato elenco dei cani in vita identificati con apposito numero di microchip, con cadenza mensile

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

1. CIG
2. l'esatta dicitura del servizio: "Mantenimento dei cani randagi catturati dall'ASL NA 1 Centro nell'ambito del Comune di Napoli per il periodo 1 giugno 2023 – 31 maggio 2025";
3. il numero e la data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa;
4. il numero di repertorio e la data del contratto;
5. esatta indicazione del periodo di riferimento;
6. le coordinate bancarie comunicate per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art.106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Art. 10 PENALI

Nel caso di mancata osservanza, da parte del gestore, degli obblighi assunti con la presente convenzione, l'Amministrazione Comunale procederà come segue:

- al primo riscontro: richiamo scritto;
- al secondo riscontro per la medesima inadempienza: applicazione penale di € 250,00;
- ad ogni ulteriore riscontro, per qualunque motivo, l'importo della stessa penale sarà pari a € 500,00.

Art. 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

11.1 Protocollo di legalita' in materia di appalti

sottoscritto in data 1° agosto 2007 ed applicabile agli appalti con importo superiore a € 250.000 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART.1

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contracto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di IVA, la stazione appaltante:

- a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
- b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con

riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 – con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura

del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di

pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

11.2 Programma 100 del Comune di Napoli

In attuazione del programma 100 della DUP del Comune di Napoli che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, in particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali.

Art.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

Vengono affidati all'aggiudicatario l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. L'aggiudicatario è tenuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

L'aggiudicatario accetta di adottare le istruzioni eventualmente impartite dal Titolare o di integrarle nelle procedure già in essere. L'aggiudicatario riconosce il diritto del Titolare a verificare annualmente la

puntuale osservanza delle norme di sicurezza adottate.

L'aggiudicatario si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune.

L'aggiudicatario provvederà ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 Dlgs 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, si informa che il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia.

Art. 13 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI

L'Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, a spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione definitiva.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'ente affidatario del servizio affidato;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;
- gravi ed accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
- approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i.
- grave inadempimento tra cui, la mortalità dei cani. Il numero dei decessi di animali, cuccioli e/o adulti, dovuto non solo ad eventi sporadici ed eccezionali, o a cause epidemiche non continuative, sarà valutato dall'Amministrazione, con l'ausilio dei Servizi Veterinari della ASL Na 1 Centro.

In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessione dell'ente affidatario, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale dell'ente in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di codesto appalto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Di conseguenza saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale, senza pregiudizio per ulteriori azioni risarcitorie.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire al Comune di Napoli tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 14 RECESSO CONTRATTUALE

La Stazione Appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'articolo 109 del Codice, la facoltà di recedere dall'Accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'aggiudicatario della lettera inviata a mezzo posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo da un contratto applicativo previo il pagamento dei servizi eseguiti in ottemperanza al citato contratto.

Art. 15 DEPOSITO CAUZIONALE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario, prima dell'inizio delle attività, dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del citato decreto, nella misura stabilita dall'art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva deve tener conto sia della durata sia dell'importo contrattuale di ciascun contratto applicativo e sulla stessa dovrà essere indicata la data di decorrenza della garanzia, che in ogni caso dovrà essere antecedente o corrispondente alla data di inizio attività.

Lo svincolo della cauzione avverrà ai sensi dell'art. 103 co. 5 del Codice e, in particolare, lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere alla stipula di apposita assicurazione riferita specificatamente alle attività oggetto dell'appalto per responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT).

Tale polizza dovrà avere i massimali non inferiori a:

€ 300.000,00 per ogni sinistro fino all'ammontare complessivo di 1.000.000,00;

€ 300.000,00 per danni a persone fino all'ammontare complessivo di 1.000.000,00.

Art. 16 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

Il ricorso al Giudice non esimerà per qualsiasi ragione l'aggiudicatario dal dar corso, comunque, all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia fra la stazione appaltante e l'aggiudicatario spetta in via esclusiva al Foro di Napoli.

Art. 17 NORME DI RINVIO ED ALTRE CLAUSOLE

Per quanto non previsto nel presente CSA e dagli atti di gara tutti si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità dell'Accordo quadro, se e in quanto applicabili.

Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa vigente e del Regolamento UE n.2016/679 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente

dr. Roberta Sivo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.